

Governo, ordine politico, soggettivazione.

Su federalismo e partecipazione*

Sandro Chignola

(Università di Padova)

Questo breve intervento è stimolato dall'uscita del libro recentemente curato da Giuseppe Duso e Antonino Scalone, nel quale vengono raccolti una serie di contributi sul tema del federalismo e delle trasformazioni costituzionali (Duso – Scalone, 2010). Un volume, la cui importanza viene accreditata non solo dal mio, ovviamente opinabile, parere, ma anche dalla lunga nota che gli viene dedicata da Sandro Mezzadra nell'ultimo numero di «Quaderni fiorentini» (Mezzadra, 2011). Al di là della forma di miscellanea, il libro rappresenta un'autentica operazione culturale. Per questo ne parlo come se si trattasse di un'opera unitaria. Mi scuseranno perciò gli autori dei singoli saggi, che tendo a schiacciare sul dispositivo argomentativo che li fa ruotare attorno a sé.

Dei due piani che il libro di Duso e Scalone intende incrociare e mettere in relazione, e cioè (a) il recupero, la riattivazione – perché di questo si tratta – di un modello, di un «altro modo di pensare la politica» che Duso, con un certo pudore, chiama «federalismo» a partire dalla riscoperta della *Politica methodice digesta* di Johannes Althusius (1603); e (b) un recupero, quello del modello federalista, che si vorrebbe immediatamente funzionale ai fini di «intendere la realtà politica contemporanea», mi interessa, qui, soprattutto il secondo.

Del modo nel quale il «federalismo» viene usato nel dibattito politico-costituzionale contemporaneo – una modalità affine, per molti versi, ad altri fortunati recuperi (anche se spesso di breve respiro...): penso al «repubblicanesimo» ad esempio -, mi interessa più che altro (e forse solo), in questa sede, il lato *sintomatico*.

* Questo testo è stato preparato per: *A proposito di federalismo*. Seminario di studi in occasione della pubblicazione del volume, *Come pensare il federalismo?*, a cura di Giuseppe Duso e Antonino Scalone, Dipartimento di Filosofia, Università di Padova, 20-21 maggio 2011.

Da un lato, e ciò è evidente nell'operazione di Duso e Scalone, la nostalgia per la «costituzione»; l'incapacità, una volta assunta l'irreversibilità dei processi che hanno rimesso in moto quanto la storia costituzionale occidentale aveva saputo produrre con la Forma dello stato moderno (e cioè un particolare «assemblaggio» di potere, territorio e diritti, secondo la formula di Saskia Sassen (Sassen, 2006)), di passare oltre la linea d'ombra che quella vicenda costituzionale continua a proiettare. Pensare il governo come una delle componenti del «federalismo» (al quale Duso affianca: responsabilità, sussidiarietà, interessi organizzati...) significa, è questa la mia provocazione, farlo *consonare* con una serie di istanze la cui politicità viene assunta come indicizzata sul - e dunque «oggettivata» nel - quadro della costituzione, *anche se* la «costituzione», se intesa nei termini generali impiegati nel libro, e cioè come «Verfassung», costituzione materiale, risulta di fatto attraversata, ecceduta e destabilizzata, nella contemporaneità globale, da flussi di informazioni, uomini e cose, che in essa non sono evidentemente allocabili.

Dall'altro, tuttavia, il valore nuovamente *sintomatico* che il tema federalista assume in relazione alla centratura del politico – lo ricordava Luciano Ferrari Bravo – sul processo *e non* sulla struttura (Ferrari Bravo, 2001); il fatto cioè, che, pur attraverso quelli che mi sembrano i limiti della riduzione «federalista», si provi tuttavia a mettere a fuoco un passaggio *oltre* lo Stato.

Si provi cioè ad eccedere il cono d'ombra proiettato dal declino dello Stato e l'effetto-tenebra della sua sopravvivenza spettrale: quando esso viene cioè adoperato, ad esempio, come leva per imporre politiche imperiali di aggiustamento strutturale (FMI), per erigere dighe armate alla mobilità dei migranti, per innescare processi di *State-building* funzionali alle logiche speculative di impresa (come è avvenuto e continua ad avvenire nell'europa dell'Est o nei territori candidati all'«allargamento» dell'UE, in Indonesia, nelle zone speciali di esportazione in Asia o nel Guandong in Cina).

Il «disassemblaggio», lo *unbundling* lo chiama Sassen, di autorità territorio e diritti, rimette in moto processi che tendono a disegnare altre modalità, *poststatuali* e *posrappresentative*, della politica. Esso obbliga, con un effetto evidentemente liberatorio, a rimettere in moto l'immaginazione in risposta a materiali processi di *decostituzionalizzazione* del Politico che degerarchizzano il diritto, dislocano la decisione, innescano altri *agencements* tra soggettivazione ed interessi.

La mia tesi è che è difficile *com-prendere* questi processi - e cioè: pensarli nella loro effettualità e cavalcarli, organizzandoli politicamente, nell'aleatorietà della contingenza – con l'impiego, per quanto raffinato, della categoria di «federalismo». Pensare il contemporaneo richiede, io credo, un *controttempo*; mettere in moto un presente contro un altro. Tracciare la tendenza e piegarne la curva evolutiva... un pò come la figura, strana, ma non impensabile, della «misteriosa curva della retta di Lenin» di cui ha parlato una volta Isaak Èmmanuilovič Babel' (Babel', 1969).

C'è un implicito criterio selettivo messo al lavoro per leggere la storia costituzionale inclinandola in direzione di ciò che emerge come fuggevole baricentro del dibattito contemporaneo (ormai, tra l'altro, risalente a qualche anno fa...), e cioè di quella nozione di «federalismo» rivitalizzata in rapporto ai processi di unificazione europea. La crisi che quest'ultimi attraversano sarebbe di per sé motivo sufficiente per accantonarla.

Concordo però con Duso sulla crucialità della nozione di «governo» come matrice della politica occidentale. Anche se non vedo la necessità di coniugarla ad una nozione di «federalismo» che mi sembra non solo filosoficamente incapace di fissare i *problemi di soglia* della soggettivazione politica (chi o che cosa sia abilitato ad essere federato; quali siano i fattori materiali del processo costituzionale; che cosa marchi l'esistenza o l'inesistenza di un territorio; se, come nell'ideologia neoliberale, gli interessi siano in qualche modo destinati a realizzare un'armonica massimizzazione degli utili oppure, se essi, specie nell'asimmetria che ne caratterizza la composizione, non siano invece volti ad una pura, e spesso parassitaria, captazione delle risorse della cooperazione), ma anche *periferica* rispetto al processo della storia costituzionale europea e ai suoi più estremi sviluppi nella contemporaneità.

In un saggio importante dei primi anni '50 uscito sulla «Historische Zeitschrift» (*Die Frühformen des modernene Staates in Spätmittelalter*) e meritoriamente tradotto a cura di Schiera (Schiera-Rotelli, 1971, 51-78), Werner Näf (non di solo Brunner vive l'uomo..., nonostante sia, appunto, il grande storico austriaco l'autore forse più evocato da Duso negli ultimi lustri, assieme ad Althusius ed Hegel) antedata al secolo XIII (un'idea che proprio Schiera assume in tutti i suoi lavori sulla storia costituzionale e sulla politica occidentale) la nascita dello Stato moderno. Ciò che determina quella genesi, oltre la «privatizzazione» del potere monarchico medioevale nella crisi del

feudalesimo, è l'«acquisizione di forza» dei ceti come «correlativi alla monarchia». «L'organizzazione per ceti presuppone la monarchia» (più avanti e altrove Nāf lo chiarirà: la monarchia, il potere del principe, l'istanza di governo, in altri termini, resta un fattore *indipendente, extracontrattuale*, perché il principe mantiene un diritto originario di signoria identificato alle funzioni statuali dell'esercizio giurisdizionale e amministrativo del diritto territoriale), ma «il diritto dei ceti costituisce una risposta al potere del principe», stratificandosi su quelle stesse competenze di *auxilium et consilium* delle quali parla Otto Brunner (Brunner, 1983).

I due elementi si rafforzano nell'interazione reciproca e dunque, così Nāf, un «dualismo» è fondamentale per la forma iniziale dello «Stato moderno». Era un dualismo necessario, dato che il principe non era riuscito ad attrarre a sé tutti i diritti statuali disseminati e «privatizzati» nei centri di potere (mi si passi il termine...) della *société feudale* e non era riuscito a statizzare i sempre più numerosi e mutevoli compiti pubblici. Assemblee di ceti (*Etats, Cortes, Landtage*) compaiono, a partire dal XIII secolo, come correlato necessario a quello stesso processo di statizzazione. Gli «Herrschaftsverträge» che principi e ceti stringono allora, non sono la sanzione di un *dualismo che si realizza nello Stato*, ma, al contrario, *di uno Stato che si realizza nel dualismo* e - così Nāf - «solo attraverso di esso».

Da un lato un potere del principe che si incrementa per mezzo delle competenze tecniche dell'amministrazione e del peso delle armi (competenze burocratico-militari); dall'altro l'iniziativa dei ceti per la stipulazione dei contratti di signoria, il loro lavorare all'assicurazione e al rafforzamento del diritto a favore del paese che per mezzo di loro si rappresenta, come nodo di *libertates* singolari e collettive, *di fronte* al principe. Sono queste le forme di quello che Nāf chiama il *dualismo costitutivo* all'origine dello Stato moderno.

Di questo dualismo sono due le cose che mi interessano, oltre all'effetto di depotenziamento che esso rende possibile (a meno che non si scelga di pensare l'armonia alla greca, secondo il virile accordo dorico evocato da Platone nel *Lachete*, e cioè come tensione dei contrari (Loraux, 2006)) rispetto all'armonizzazione tra gli interessi e i gruppi sui quali insiste l'apologia federalista di Duso e Scalone.

- a. Il primo è la figura dell'«ellisse dualistica» - così la chiama Näf – dentro la quale si mossero le forme iniziali dello Stato moderno, cristallizzandosi, e non sempre in forma contrattuale, ma talvolta in forma più radicalmente antagonista, ci dice Näf, nel rapporto «politico-esistenziale» tra signore monarchico e ceti del popolo, tra governanti e governati.
- b. Il secondo la «capacità di creazione del diritto» (immagino Näf riprenda l'espressione da Eugen Ehrlich) che ascrive ai ceti, e cioè alle *libertates* e alla resistenza, l'elemento innovativo-progressivo della sintesi costituzionale.

Che lo Stato moderno sia da considerarsi solo una «peripezia del fatto di governo», secondo la nota espressione di Michel Foucault (Foucault, 2004, 253), mi sembra un'ipotesi quantomeno degna di considerazione in questa prospettiva. Ciò che lo Stato riesce a realizzare, potrebbe forse dirsi, è un incantamento strutturale che realizza una *cristallizzazione dello spazio* e una *retroversione del tempo*.

Da un lato, attraverso la *fictio* del contratto sociale e dell'autorizzazione, l'idea che sia il sovrano a fare la società, rappresentandola e dunque re-incorporandola, dopo averla dissolta nell'anonimato di relazioni incapaci di politica. La *retroversione temporale*, cioè, per cui il potere istituisce la società nella sua durata, ne segna la genesi, ne struttura e ne innerva la possibilità, per così dire...

Dall'altro, la *cristallizzazione dello spazio* per cui il movimento dell'ellisse dualistica, incitato dall'irriducibile autonomia delle *libertates*, viene immobilizzato scindendone i due poli: Pubblico e privato, Stato e società, Bene comune (e-laborato e trattato dall'amministrazione) e interessi privati (trascritti in termini di egoismo impolitico o prepolitico). Che il risultato dell'appropriazione statale del Politico sia la desertificazione di ciò su cui insiste la sua azione, lo aveva detto il lucido disincanto di Tocqueville ben prima della scienza politica novecentesca, e precisamente in quella scintillante temperie ottocentesca in cui si rovesciano il cielo e il tempo della politica, per citare, con un improvviso *flash forward*, il libro che uscirà in autunno... (Chignola, 2011).

Assumere come costante del processo costituzionale occidentale l'«ellisse dualistica» della quale parla Näf, e cioè il fatto di governo, mi sembra utile per almeno tre ordini di motivi.

(1) il primo motivo è il più immediatamente comprensibile. La vicenda dello Stato moderno, quella che sembra ormai avviata alla conclusione, può essere «epocalizzata» non solo, come abbiamo sempre collettivamente fatto (Duso, 1987; Duso, 1999), all'indietro, rilevando in Hobbes il punto di irruzione delle categorie politiche moderne (la dissoluzione del *dominium*: «dominus non est in definitione patris», come nel *De Cive*, con quel che ne consegue...); una nozione di uguaglianza che sarà usata per incorporare una società di privati assoggettata allo «sguardo dei re» e livellata dalla concentricità degli apparati amministrativi (di nuovo Tocqueville, ovviamente); un meccanismo di autorizzazione rappresentativa che permette di risolvere con un grande incantamento il problema di un'integrale, irresistibile – e piuttosto paradossale - *sottomissione che libera* canalizzando la potenza di autoconservazione e che la «traduce» in autodisposizione accumulativa (MacPherson, 1967; Deleuze, 2007, 83), non solo *all'indietro*, dicevo, come genesi del grande dispositivo statale moderno, ma anche *in avanti*, intuendo il punto in cui questa macchina non tiene più, si inceppa e lavora a vuoto: l'«Entzauberung» della rappresentanza e la crisi di consenso della democrazia matura (Crouch, 2003); l'impossibilità di ridurre ad Uno i processi cooperativi del lavoro vivo a matrice cognitiva (Negri-Hardt, 2009); lo sfumare della distinzione tra pubblico e privato (Mattei-Nader, 2008); la produzione non statale e non sovrana di diritto vincolante e capace di coazione (dal diritto commerciale a quello dei brevetti; dal diritto internazionale privato al diritto internazionale pubblico...), che consegue anche da quella impossibilità, ad esempio (Teubner, 1997; Ferrarese, 2000; Bussani, 2010). L'epoca dello Stato, *de-terminata* (*terminus*: pietra confinaria e dio del limite) dai concetti della politica moderna, ha un inizio e una fine: in essa il problema del «governo» riceve, per così dire, una potente torsione formalistica. E tuttavia questo stesso problema ora ritorna, eccedendo i «termini», appunto, della soluzione statale. Che tanto si parli di *governance* è un sintomo piuttosto evidente di ciò, concordo con quello che Schiera scrive nel libro...

(2) il secondo motivo è il seguente. L'ellisse dualistica della quale parla Nāf, mette a tema un *confronto* e un *ritardo*. Il confronto irriducibile – per Foucault, ovviamente, non solo premoderno, ed è questo che mi interessa – tra chi governa e chi è governato. *Un «fuori» rispetto a questo rapporto non c'è*. Se una matrice c'è, del discorso politico occidentale, questa matrice è la matrice di una polarizzazione. Non un'armonia, non la mortifera unità del sovrano. Nemmeno quella in cui esiterebbe, dopo essere stato per breve tempo invocato, come in tutte le retoriche rivoluzionarie, il potere costituente della Nazione. Su questo, io credo, Foucault ha detto parole decisive (Foucault,

1997). «Tagliare la testa al re» nello spazio della teoria (e della pratica) politica, significa non soltanto congratularsi per averlo qualche volta fatto nel corso della storia, ma sbarazzarsi del fantasma del sovrano che ancora aleggia ogniqualvolta si pensi di aver fatto la Rivoluzione e di poter recuperare l'istante dell'insorgenza nella durata dell'istituzione.

Non mi interessa, in questa sede, decidere se il tentativo foucaultiano di fuoriuscita dall'ossessione del sovrano (con quello che ne consegue ovviamente: lessico dei diritti, forme partitico-rappresentative di traduzione e di organizzazione delle istanze, sogni di «presa del potere» e fantasie di «estinzione» dello Stato) inclinino in direzione liberale. Ciò che mi interessa, è invece la focalizzazione che l'analitica del potere foucaultiana rende possibile sul fatto di governo come linea di espressione tendenziale della politica occidentale e, questo il secondo elemento di cui dicevo, sul costitutivo *ritardo* che la funzione di governo sperimenta rispetto ai processi che essa si sforza di governare. Non soltanto, cioè, il confronto tra governante e governato è matriciale, innesta l'ellisse su un antagonismo irriducibile dentro il quale la funzione di soggettivazione *non viene esorcizzata, ma incitata*, poiché ciò che è governato è la libertà, sono le traiettorie di emersione di soggetti, interessi, istanze che attraversano e ritracciano, nella materialità di una presa di parola, la soglia della politicità offrendo risposta al rompicapo di Schiera («capire chi sono gli interessati», quando si parla di interessi..., scrive Schiera nel libro (Duso - Scalone, 2010, 182)), ma in quel confronto emerge con forza come la funzione di governo debba sempre *inseguire* qualcosa che si esprime in termini tendenzialmente ingovernabili, spezzando quella che Carl Schmitt chiamava «la crosta irrigidita della ripetizione». Se il sovrano anticipa, permettendone l'attuazione, il corpo politico, *il governo arriva invece sempre dopo*, rispetto a ciò che deve essere governato (Chignola, 2006). La politica sta dentro questo circuito, che non ha un fuori, dicevo. Ma all'interno del quale il rapporto tra governante e governato si esprime in termini marcatamente dinamici.

(3) Di qui il terzo motivo rilevante, almeno a mio avviso. Ciò che l'«ellisse dualistica» di Nāf fa emergere è, di nuovo, quanto l'incantamento dello Stato aveva offuscato. I ceti, nella loro organizzazione politico-costituzionale, esprimono una capacità giuridica. Sono loro, e non la macchina di assoggettamento della monarchia, a spingere per la costituzionalizzazione delle *libertates* per mezzo di «Herrschaftsverträge». Lo Stato – specie nella sua vicenda conclusiva – non è l'unica fonte del diritto. Se parliamo di «pluralismo» (e Duso, in particolare, molto lo fa, anche se trattiene questa pluralità, almeno così mi sembra, nella fissità di gruppi, identità e interessi in grado

di riconoscersi e di armonizzarsi secondo una logica dell'intero che forse funziona nel cielo speculativo di Althusius ed Hegel, ma molto meno nei circuiti della valorizzazione capitalistica, nella rigida stratificazione di tempi della metropoli, nei conflitti che si accendono incrementalmente sulla scia della deconstituzionalizzazione del comando...), se parliamo di «pluralismo», dicevo, è di un *pluralismo giuridico (e istituzionale)* che dobbiamo parlare. Non soltanto in termini di fonti, quando si assuma la degerarchizzazione che segna i processi di produzione contemporanea del diritto, la perdita di monopolio dello Stato a favore di autorità amministrative indipendenti, agenzie non governative, comitati di esperti, secondo la linea di un'amministrativizzazione della decisione che è la sola da assumersi quando si parla di *governance* (Chignola, 2008).

Ma anche, e soprattutto, in termini di soggetti e di gruppi, la cui «potenza giuridica» (il termine è di Rudolph von Jehring, non di Toni Negri) rilancia la lotta per il diritto. Non come appello retorico o istanza universalistico-formale, ma come *autonoma* capacità istituzionale e giuridica. Lo fanno i grandi gruppi transnazionali, non si vede perché non possano farlo dal basso i cittadini imponendo agende e soluzioni, anche *direttamente normative*, in merito a questioni che paiano loro particolarmente rilevanti.

Di rapporti di questo tipo, che potremmo forse identificare come esperimenti di *governance* virtuosa, ci parlano alcune grandi realtà metropolitane in America latina e in India (si vedano il libro di Linera, 2008 o quello curato da Samaddar, 2005). Di un «societal constitutionalism» parla ad esempio, ed esattamente in questo senso, Günther Teubner (Teubner, 2004), con il quale ho recentemente avuto modo di confrontarmi e che scriverà, assieme a molti altri, nel libro sul diritto del comune che sono stato incaricato di curare dopo il seminario torinese di UniNomade (*Il diritto del comune. Globalizzazione, proprietà e nuovi orizzonti di liberazione*, International University College di Torino - UniNomade 2.0, 10 marzo 2011. Alcuni dei materiali di discussione sono reperibili qui: <http://uninomade.org/tag/diritto/>).

In America Latina e in India, le rivendicazioni di autonomia, giusto per chiarire l'esempio citato poco sopra, disegnano «una storia di aspirazioni, lotte, embrionali rivendicazioni di giustizia, nonché di emergenti nuove configurazioni di potere, che rifiutano di essere confinate e limitate dalle regole governamentali di una forma politica stabile». Esse tendono a stabilizzare un conflitto, una resistenza - se costituzionalizzabile davvero non saprei - che definisce un'autentica,

incomprimibile sfida per le sinistre al potere (e Alvaro Garcia Linera, qualcosa ne sa, visto il suo ruolo di vicepresidente boliviano). L'ellisse di governo di cui parla Nāf è costantemente riaperta e tenuta in tensione dal lato del governato, per così dire (Chignola, 2010).

Foucault, negli ultimi suoi anni di vita, riapre il confronto con la Grecia, per cercare di sondare una genealogia della soggettivazione in grado di stabilizzare «forme di vita», proprio perché impegnato dall'analisi dei meccanismi di «governamentalizzazione» della politica contemporanea. Deleuze, di contro, riteneva che dovessimo abbandonare la Grecia (e il primato della filosofia che vi si consegna), per diventare romani. Che cosa intendeva dirci con questo? In quale direzione viene attivata l'opposizione tra *logos* e *nomos*?

A differenza del *logos*, il *nomos* è un'avventura, ci dice Deleuze. Le società che esso «governa» sono nello stesso tempo degli insiemi composti (non pluralità in cui risuoni l'accordo della differenza o l'armonia del riconoscimento, ma agglomerati segnati da linee di frattura, incroci di piani, precarie e sempre rivedibili emersioni di soggettività) e la ripetuta, continua frammentazione, dispersione, di quella stessa composizione. In altri termini il *nomos* – inteso in termini istituzionali e non come legge – traccia il processo dinamico di una ricomposizione che trattiene l'insieme di linee di fuga che disegna il piano sociale.

Quando Deleuze legge Hume valorizzando la differenza tra «convenzione» e «contratto» (Deleuze, 2000, 46-57) spinge esattamente in direzione della potenza giuridica che richiamavo poco sopra e che, almeno a mio avviso, non ha bisogno di essere compressa nello schema federalista. La proprietà non ha a che fare col contratto, ma con la convenzione, per Hume. E questo significa che il processo sociale non viene fatto dipendere dal consensualismo della legge, ma da una pratica (la «*pratique axiomatique du droit*», la chiama Deleuze) che valorizza il sistema di azioni attraverso le quali il soggetto socializza il proprio interesse componendolo ad altri secondo lo schema filosofico-morale scozzese della *simpatia* (da Adam Smith, a Ferguson, a Huthcheson, a Hume...).

La società viene coattivamente ricomposta, nella fitta rete degli illegalismi che la caratterizza, dalla legge. Oppure, viceversa, essa può essere pensata attraverso lo schema *composizionista* del *nomos*; dell'assiomatica del diritto inteso come pratica istituzionale indicizzata sull'agire libero dei singoli e sulla sua (*immanente*) capacità di totalizzazione (De Sutter, 2009).

Ma nemmeno questa è l'ultima parola. Tornare ad essere romani, nell'intenzione di Deleuze significa compiere un ulteriore passo in avanti e spostare ancora più in là il senso della riflessione sul diritto. Significa, così Deleuze, assumere il dato che la giurisprudenza è l'avvenire, il futuro, della filosofia. La giurisprudenza abbandona la logica assiomatica del diritto e procede come topica di casi (il riferimento va ovviamente alla *jurisprudence universelle* di Leibniz) (Deleuze, 1988). La giurisprudenza traccia la mappa delle operazioni per mezzo delle quali il diritto diviene. Non sulla base dell'anticipazione di principi, ma sulla base delle *operazioni concrete* che esso realizza e permette di realizzare. Se i principi verranno definiti – ecco un'altra versione del rovesciamento di cui sopra – essi verranno *dopo*: sono comunque i casi concreti, i problemi e le soluzioni che vengono inventate per essi, ad assegnare ad essi il loro significato. Quella della giurisprudenza dei casi è un'*operazione disgiuntiva* (la sua caratteristica: stabilire rapporti innovativi sulla base dell'autonomia dei soggetti e del loro agire pratico) che smonta la logica *congiuntiva* della legge (il trascendentale al quale vanno in anticipo riferite e ricondotte le azioni).

Ciò che del diritto affascina Deleuze non è la retorica dei diritti o l'ortopedia che il sistema dei principi (compreso quello di giustizia) rende possibile rispetto alla società (tantomeno intesa come intero, pluralità, sistema di rapporti definiti e determinati), ma il modo attraverso il quale gli individui – in un contesto che depotenzia radicalmente questa espressione e che assume invece la *policontesturalità* delle pratiche (il termine è di Teubner, 1999); un orizzonte a stretta desinenza transindividuale – si organizzano per elaborare relazioni autonome, per irrobustire e condensare forme di rapporto tra di loro, per *comporre* società.

Ciò che abbiamo davanti, se davvero vogliamo posizionarci nella croce dell'attualità, ed è da quest'ambizione che muovono Duso e Scalone, sono dinamiche di rete (nel libro lo dicono bene Ortino e Schiera), flussi, processi, dentro i quali l'autonomia della cooperazione aggrega nodi politicamente rilevanti quanto più capaci di potenziarsi nel rapporto con altri e di determinare istanze di soggettivazione che *resistano* - e che *non si risolvano* – di fronte ad un'azione di governo capace di alimentare dal confronto con essi l'innovazione e la sintesi giuridica e istituzionale.

Non si tratta di contropotere, ma nemmeno di federalismo. Di autonomia sì. Della capacità di tenere in tensione l'ellisse dualistica sulla quale “gira” l'azione di governo. Questa capacità pertiene al

polo del governato. E alla sua capacità di *fare società* dando una dimensione istituzionale alla propria libertà: libertà compositiva, potenza, capacità di relazione.

Non so se questo abbia a che fare col federalismo (probabilmente: no). Certo, non con una nozione di politica che tenda, come esplicitamente fa Duso, a sussumere l'autonomia nel gioco del riconoscimento.

Il quale, come noto, ha che fare con il conflitto. Ma in una forma che non è esattamente quella che interessa a me, né ai troppi dannati della terra ai quali non è dato fendere la soglia che dal circolo magico del riconoscimento li tiene accuratamente fuori. O in indefinita attesa.

Riferimenti

Babel I., 1969, *L'armata a cavallo ed altri racconti*, Torino, Einaudi.

Brunner O., 1983, *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano, Giuffrè.

Bussani M., 2010, *Il diritto d'Occidente. Geopolitica delle regole globali*, Torino, Einaudi.

Chignola S., 2006, *L'impossibile del sovrano. Governamentalità e liberalismo in Michel Foucault*, in *Governare la vita. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al Collège de France (1977-79)*, a c. di S. Chignola, Verona, ombre corte, 37-70.

Chignola S., 2008, *In the Shadow of the State. Governance, governamentalità, governo*, in G. Fiaschi (a c. di), *Governance: oltre lo Stato?*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 117-141.

Chignola S., 2010, *Michel Foucault y la política de los gobernados. Gubernamentalidad, formas de vida, subjetivación*, «Deus Mortalis», Cuaderno de Filosofía Política, Número 9, 223-260.

Chignola S., 2011, *Il tempo rovesciato. La Restaurazione e il governo della democrazia*, Bologna, Il Mulino (*in stampa*).

Crouch C., 2003, *Postdemocrazia*, Roma-Bari, Laterza.

De Sutter L., 2009, *Deleuze: la pratique du droit*, Paris, Michalon.

Deleuze G., 1988, *Le pli. Leibniz et le Baroque*, Paris, Minuit.

- Deleuze G., 2000, *Empirismo e soggettività. Saggio sulla natura umana secondo Hume*, Napoli, Cronopio.
- Deleuze G., 2007, *Cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza*, Prefazione e cura di A. Pardi, Verona, ombre corte.
- Duso G., 1987, (a c. di), *Il contratto sociale nella filosofia politica moderna*, Bologna, Il Mulino.
- Duso G., 1999, (a c. di), *Il potere. Per la storia della filosofia politica moderna*, Roma, Carocci.
- Duso G. – Scalone A., 2010, (a c. di), *Come pensare il federalismo? Nuove categorie e trasformazioni costituzionali*, Monza, Polimetrica.
- Ferrarese M. R., 2000, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, Il Mulino.
- Ferrari Bravo L., 2001, *Costituzione e movimenti sociali*, in *Dal fordismo alla globalizzazione: cristalli di tempo politico*, Roma, manifestolibri, 243-260.
- Foucault M., 1997, *«Il faut défendre la société»*. Cours au Collège de France, 1976, Édition établie, dans le cadre de l'Association pour le Centre Michel Foucault, sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana par Mauro Bertani et Alessandro Fontana, Paris, Gallimard-Seuil.
- Foucault M., 2004, *Sécurité, territoire, population*, Cours au Collège de France 1977-1978, Édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana par Michel Senellart, Paris, Gallimard-Seuil.
- Linera A. G., 2008, *La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*, Buenos Aires, Prometeo.
- Loraux N., 2006, *La città divisa. L'oblio nella memoria di Atene*, Venezia, Neri Pozza.
- MacPherson C. B., 1967, *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*, Oxford, Oxford University Press.
- Mattei U. - Nader L., 2008, *Plunder. When the Rule of Law is Illegal*, London, Blackwell.
- Mezzadra S., 2011, *Recensione a: Duso G. – Scalone A. (2010), Come pensare il federalismo? Nuove categorie e trasformazioni costituzionali*, «Quaderni Fiorentini per la Storia della cultura giuridica», 2011 (*in stampa*).
- Negri A. – Hardt M., 2009, *Commonwealth*, Cambridge Mass., Harvard University Press.
- Samaddar R., 2005, (Ed.), *The Politics of Autonomy. Indian Experiences*, London-Kolkata, Sage.

Sassen S., 2006, *Territory, Authority and Rights. From Medieval to Global Assemblages*, Princeton, Princeton University Press.

Schiera P. – Rotelli E., 1971, *Lo Stato moderno. I. Dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino.

Teubner G., 1997 (Ed.), *Global Law Without a State*, Aldershot, Dartmouth.

Teubner G., 1999, *Diritto policontesturale: prospettive giuridiche della pluralizzazione dei mondi sociali*, Napoli, Città del Sole.

Teubner G., 2004, *Societal Constitutionalism: Alternatives to State-Centred Constitutional Theory*, Storr Lectures 2003-2004, Yale Law School.